COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

17.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGONI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 179

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità (1637) 179

PRESIDENTE 179

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 180

PRESIDENTE 180, 181, 182, 186, 187

ALESI 181, 185, 187

HELFER, *Relatore* . . . 180, 182, 185, 186

PAG.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 181, 185, 186

MILANI 181

SCIANATICO 181, 186, 187

La seduta comincia alle 9,5.

MILANI, *Segretario*, legge il processe verbale della seduta precedente.

(*È respinto*).

Congedo.

PRESIDENTE. È in congedo il deputato Ariosto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità (1637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla sidedurgia della Comunità ».

Essendo assente il relatore, onorevole De Poli, propongo di rinviare la discussione di

questo disegno di legge e di passare subito al punto successivo. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528); Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924); Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118); Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125); Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237); Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: « Disciplina del commercio a posto fisso »; Grassi Bertazzi: « Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio »; Origlia ed altri: « Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso »; Baldani Guerra ed altri: « Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni »; Scotti ed altri: « Disciplina del commercio »; Monti ed altri: « Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Continua la discussione generale sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Dò la parola al relatore perché ci illustri le ultime rifiniture apportate a tale testo.

HELFER, *Relatore*. Riprendo il discorso che avevo iniziato ieri. Intendo anzitutto protestare contro quanto è avvenuto dal momento in cui ho svolto la relazione sulla bozza del testo unificato che avrebbe dovuto rimaner riservata per il fatto che essa rappresentava non un elaborato definitivo, ma soltanto un testo su cui iniziare subito la discussione generale. Avevo rilevato, nella mia relazione, la difficoltà in cui ci eravamo trovati, noi membri del Comitato di redazione, nel risolvere taluni problemi, primo tra i quali quello dell'ambulantato, intorno ai quali non si era raccolto un consenso unanime. Avevo messo in evidenza come la stesura fosse tutt'altro che curata, tutt'altro che perfetta, tanto è vero che vi erano delle proposte alternative, degli errori di stampa, delle trasposizioni di articoli eccetera. Avevo pure precisato che mancava addirittura qualche articolo delle norme transitorie. Ovviamente questo testo avrebbe dovuto rimanere riservato ai membri della Commissione, e non doveva certo essere passato alla stampa. Invece con grande sorpresa, ce lo siamo visti pubblicare tale e quale, con tutti gli errori e senza nessuna avvertenza circa la sua provvisorietà, su certi grossi giornali economici del nostro paese, senza contare i numerosi commenti a cui ha dato luogo – e non tutti intonati ad un sereno esame del suo contenuto – su certi fogli di categoria.

Ora, io ritengo di non andare molto lontano dal vero pensando che tutto ciò sia dovuto ad una orchestrazione abbastanza facilmente individuabile e tendente a realizzare una pressione sui membri di questa Commissione al fine di ottenere determinate modifiche. Ma quello che più mi preoccupa è il suggerimento, che viene da troppe parti, di rimettere nuovamente l'esame delle proposte di riforma in sede referente, il che vorrebbe dire ritardare oltre ogni misura il varo di questo provvedimento che è atteso per lo meno da venti anni e che oggi sembra prossimo alla sua realizzazione.

Ciascuno di noi, ogni gruppo è libero di assumere l'atteggiamento che crede. La Commissione però ha già espresso unanimemente alla Presidenza della Camera la sua volontà di procedere all'esame in sede legislativa; e se oggi qualche gruppo, o un certo numero di deputati ritiene di dover tornare sulla propria decisione e chiedere la rimessione in Aula, si assuma tranquillamente la propria responsabilità. Certamente non dimostrerebbe molta coerenza, perché intorno a questo testo le discussioni sono state amplissime, con la possibilità di tutti e di ognuno di intervenire. Non si possono avere scrupoli in materia: abbiamo più volte, con enorme pazienza, ascoltato gli interessati, sia le categorie che i singoli, per cui non sarebbe certamente un atteggiamento molto responsabile e non privo di sospetto quello di coloro che, dopo tanto lavoro e tanto sforzo, sussistendo ancora la possibilità di presentare qualsiasi emendamento, ritenessero di tornare sui propri passi. Con ciò non si vuol dire che la materia non sia difficile ed opinabile, né che si

presume di aver raggiunto la perfezione; tutt'altro: chiediamo ancora la collaborazione di tutti i colleghi, dall'interno e dall'esterno della Commissione. Non riterrei però conforme alla onestà politica ogni eventuale iniziativa intesa a rinviare alle calende greche la soluzione di un problema diventato estremamente acuto, e forse uno dei più acuti della nostra politica economico-sociale. Non ho altro da aggiungere su questo argomento.

Ora, se mi sarà consentito, illustrerò molto brevemente le correzioni, in buona parte formali, e qualcuna sostanziale, che il Comitato ristretto, previa consultazione degli uffici ministeriali intende apportare al testo unificato.

PRESIDENTE. Prima che l'onorevole relatore svolga il suo intervento, desidero dichiarare che la Presidenza concorda pienamente con le rimostranze testé fatte dall'onorevole Helfer. La responsabilità è nostra e ce l'assumiamo completamente; per questo siamo fermamente decisi a continuare nel nostro lavoro.

MILANI. Il gruppo comunista si associa a quanto ha dichiarato il relatore ed alle osservazioni del Presidente. La nostra opinione è che il provvedimento al nostro esame debba arrivare in porto il più rapidamente possibile, quindi non abbiamo nulla da modificare rispetto alle nostre precedenti decisioni. Non sappiamo a chi addebitare le responsabilità delle indiscrezioni su quello che, come giustamente ha detto l'onorevole Helfer, era solo un progetto di massima, di cui solo i membri della Commissione avevano ricevuto una copia ciclostilata riservata. Aver reso pubblico un tale testo, significa aver interferito su un documento che in alcun modo poteva essere considerato ufficiale. Quindi ci associamo a questa deplorazione circa il modo come sono andate le cose, e confermiamo la nostra disponibilità a discutere rapidamente il provvedimento.

ALESI. Ci associamo *toto corde*, e facendo nostre le argomentazioni che sono già state fatte, alle dichiarazioni del presidente del Comitato ristretto, e dichiaro di sentirmi anche leso e offeso per il contributo personalmente dato. Noi abbiamo preso l'impegno, durante i lavori del Comitato ristretto, di agire con la massima riservatezza perché tutto quello che avremmo potuto dire non venisse interpretato in modo parziale o interessato. Ora, come questo lavoro di mesi di riservatezza sia stato frustrato, cercherò di accertare anch'io almeno presso alcuni giornali di categoria, e farò presente l'inconveniente anche in sede confederale.

SCIANATICO. Anch'io mi associo e a nome del mio gruppo mi dichiaro d'accordo con il relatore e con quanti hanno parlato su questo argomento. Da parte mia devo aggiungere, però, che data la complessità del problema e l'urgenza che si è manifestata di portare a termine questo provvedimento proprio nell'interesse della categoria, non voglio sottrami ad una responsabilità, quella di aver preso dei contatti direttamente con gli interessati per portare a loro conoscenza quello che è lo spirito – non la lettera o la forma – del provvedimento. Data l'importanza del provvedimento e dato che si parte dal presupposto che è giusto recepire l'orientamento degli interessati che conoscono il problema meglio di noi, non vedo nessuna colpa nell'aver preso dei contatti con essi, nell'aver sentito il loro parere sui princìpi enunciati nella bozza di testo unificato; e posso aggiungere che mi riprometto di complimentarmi con il relatore e con lo stesso onorevole Sottosegretario che ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto, perché sui princìpi che il testo unificato enuncia, tutti si sono dichiarati d'accordo. Se qualcosa è stato chiesto, ciò riguarda questioni particolari su cui avrò modo di soffermarmi nel mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, condivido quanto è stato detto dai vari colleghi testé intervenuti. Mi corre l'obbligo di dare ancora atto al relatore e al Comitato ristretto di aver lavorato con una serietà, con una alacrità, con una riservatezza veramente encomiabili. Il fatto grave che qui si denuncia è che la stampa che ha pubblicato e commentato il testo unificato non ha messo in evidenza che si trattava di una bozza riservata e non corretta: e questo sfiora il malcostume. Noi comunque ribadiamo la nostra intenzione di portare a termine questa legge che è tanto attesa dalle categorie interessate e dall'opinione pubblica.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo condivide sia la protesta sollevata dal relatore e fatta propria dal Presidente sia la volontà di proseguire nell'*iter* parlamentare del provvedimento. Il Governo non ha motivi particolari in questa sede per aggiungere parola. Credo però che, indubbiamente,

quanti non hanno ben visto il fatto che il Parlamento lavorasse con spirito unitario intorno a questo testo, cercano di trovare il modo di determinare un sabotaggio per via indiretta di questa volontà che non soltanto è stata espressa, ma anche attuata. Per quanto riguarda la volontà del Governo desidero ancora una volta non soltanto compiacermi per l'attività del Comitato ristretto e della Commissione, ma desidero dire che il Governo è decisamente orientato a portare avanti il provvedimento; e quando, per motivi di cui ognuno dovrà assumere la responsabilità politica, si pensasse davvero al rinvio in Aula, in quel momento il Governo presenterebbe un suo disegno di legge. Noi non abbiamo voluto presentare un nostro disegno di legge proprio per favorire il lavoro parlamentare; però se sorgessero delle difficoltà, dei tentativi di sabotatggio – lo ripeto ancora una volta – il Governo presenterà un suo disegno di legge che ovviamente terrà conto di quello che è stato il lavoro del Comitato ristretto della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua così esplicita dichiarazione. Ora, vorrei pregare il relatore di proseguire con l'illustrazione delle modifiche apportate al testo unificato.

HELFER, *Relatore*. Grazie. E allora cominciamo con l'articolo 1 della bozza del testo unificato. Al primo comma, ultimo alinea, viene soppressa la frase « con esclusione del commercio ambulante tradizionale ». L'ultimo comma va riformulato nel modo seguente: « Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati ». È una dizione più chiara e, dal punto di vista formale, sicuramente preferibile.

All'articolo 2 nel primo comma, l'espressione « devono iscriversi » deve essere sostituita con quella « devono essere iscritti »: si tratta di una correzione puramente formale. Nel terzo comma, invece di « conseguita » sembra più appropiato il termine « disposta ».

Per quanto riguarda l'aggiunta dell'articolo 2-*bis*, il problema è di sostanza e non di forma, perché accingendoci noi ad inserire nel quadro del commercio registrato anche l'ambulantato, dobbiamo chiarire di quale ambulantato intendiamo parlare. Infatti sul mercato esistono altre forme di ambulantato che con quello tradizionale non hanno nulla a che vedere. L'articolo 2-*bis* suona così:

« Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il piccolo commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge per piccolo commercio di vendita in forma abulante si intende l'attività di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di un dipendente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore età e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico ».

Il problema è di notevole interesse; per certi aspetti con la suddetta formulazione ne ampliamo i confini, per altri si mantengono in vita le restrizioni previste nella prassi e nella legislazione passata. Praticamente noi consentiamo che l'ambulante, che prima poteva servirsi soltanto dell'aiuto dei familiari, oggi si serva dell'aiuto di una sola persona estranea. Per ambulante noi intendiamo soltanto chi vende direttamente al domicilio dei compratori, oppure su aree pubbliche che verranno definite in base al regolamento.

L'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico è stata oggetto, in sede di Comitato ristretto di un appassionato dibattito, sostenendo alcuni che in questo modo si verifica una discriminazione contro questa categoria, in rapporto ad altre categorie del commercio. Una più approfondita meditazione sulla situazione particolare in cui svolgono il loro lavoro gli ambulanti, ci ha invece convinto ad integrare la prassi ed i vincoli tuttora esistenti in base al testo unico. Inoltre, al fine di non deprimere ulteriormente dal punto di vista sociale la categoria degli ambulanti, abbiamo ritenuto opportuna la prova di alfabetismo, e credo che nessun ambulante potrà negare l'utilità di questa prova ai fini della iscrizione all'albo; naturalmente essa varrà esclusivamente per le nuove iscrizioni. Si è discusso a lungo anche sull'età richiesta come minimo per l'iscrizione nel registro degli am-

bulanti, e sull'opportunità di fissarla o meno. Alla fine abbiamo concordato sull'opportunità di non modificare quanto già era prescritto, ed è rimasto così in vigore il limite minimo di 21 anni.

All'articolo 3, ultimo comma, l'espressione: « L'iscrizione è disposta dalla Giunta camerale », va sostituita con l'altra: « Sulla domanda la Giunta camerale provvede entro 60 giorni dalla presentazione ». Fissiamo cioè un limite massimo entro il quale la domanda deve essere praticamente esaurita: o accettata o respinta.

Agli articoli 4 e 5 nel secondo comma la espressione « per almeno 3 anni » va sostituita da « per almeno 4 anni ». Questo perché pensiamo che tre anni non rappresentino una garanzia sufficiente.

All'articolo 6 nel primo comma, n. 3, invece che « a pena detentiva ovvero a pena pecuniaria » si deve leggere: « sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria ». Per quanto riguarda l'articolo 7 che concerne i ricorsi, il testo va così riformulato:

« Avverso i provvedimenti della Giunta camerale che negano l'iscrizione o che disciplinano la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

L'azione dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

Qualora il presidente non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. l'azione giudiziaria può essere proposta ancora prima della decisione amministrativa ».

Questa è una più chiara disciplina della procedura dei ricorsi: il ricorrente non dovrà attendere degli anni prima che il suo ricorso possa giungere a conclusione.

All'articolo 8, il n. 2 del primo comma va così riscritto: « che siano preposti alla gestione di punti di vendita dagli enti pubblici per i quali la legge ed i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico ». La ragione di questa correzione sta nel fatto che, attribuendosi a determinati enti, nella dizione precedente, la possibilità di esercitare attività commerciale in base ad uno statuto – che è un atto interno di tali enti – praticamente si allargava all'infinito la possibilità dell'apertura di nuovi negozi senza che nulla fosse stato previsto *in nuce* come indicazione di una determinata attività connessa all'attività generale dell'ente stesso. Si tratta cioè di una limitazione, ma molto ragionevole al solo fine di evitare degli *escamotages* da parte di terzi.

L'ultimo comma dell'articolo 8 (« Spetta al titolare dell'Impresa... ») va così modificato: « La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato ».

Il titolo dell'articolo 9 suona nel testo unificato come « Diritti »; ma la parola ha un significato talmente vasto che occorre modificare il titolo in « Diritti dovuti per l'iscrizione ».

All'articolo 10, nel primo comma, dopo « comuni capoluoghi di provincia e di città con popolazione superiore ai 50 mila abitanti... » si deve aggiungere: « o riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1042 ». Questo perché è stato giustamente rilevato che, in analogia con i centri con popolazione superiore ai 50 mila abitanti possono essere considerati altri centri, che come popolazione non sono affatto inferiori a certi capoluoghi di provincia o a centri con 50 mila abitanti, in quanto, sostanzialmente, quello che conta nel nucleo abitato è il numero delle presenze nell'arco di un anno. Ora, ci sono città, centri di luoghi di cura, che accumulano nell'arco di un anno un numero di presenze notevolmente superiore a quello delle città con 50 mila abitanti. Di quì l'emendamento aggiuntivo.

Nel secondo comma, il termine « stanziale » riferito alla popolazione ha un sapore, direi, un po'... faunistico. Si propone quindi di sostituirlo con « stabilmente residente ».

In merito agli articoli 10, 10-*bis* e 11 siamo ancora in contatto con l'Istituto nazionale dell'urbanistica al fine di concordare la migliore formulazione tecnica circa il coordinamento tra i piani commerciali e quelli urbanistici veri e propri. Comunque dell'articolo 11 viene proposta la seguente nuova di-

zione che non so se possa essere ancora considerata definitiva:

« I piani di sviluppo e di adeguamento devono essere predisposti tenendo conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici.

Le licenze edilizie concesse dai comuni per la costruzione di edifici che prevedono locali destinati a negozi, punti di vendita o installazioni commerciali fisse, dovranno rispettare le prescrizioni dei piani di sviluppo e di adeguamento ».

Tanto il vecchio articolo 11 che l'emendamento che lo sostituisce tendono a non creare contrasti, sovrapposizioni e contrapposizioni fra piani urbanistici evidentemente preesistenti e piani di urbanistica commerciale. Si vuole anche evitare il pericolo che, ove esista un piano urbanistico già definito ed approvato, non sia possibile inserire l'altro, se non rielaborando tutto quanto è già stato fatto; si vuole inoltre evitare che, ove manchi questo piano, non possa a sua volta operare un piano di urbanistica commerciale costruito in base a quella legge. Tali pericoli potrebbero effettivamente esistere in punta di interpretazione rigida della legge. Nella sostanza invece non mi pare nemmeno possibile che si dubiti che, ove non esista un piano di urbanistica approvato in base alla legge n. 167 non si possa fare subito un piano di urbanistica commerciale, perché in questo caso il secondo dovrebbe essere correlato con il primo. Comunque, al fine di evitare qualunque possibilità di contraddittoria interpretazione si è cercato di semplificare, proponendo che i piani di urbanistica commerciale dovranno tener sempre presenti le disposizioni previste dagli strumenti di urbanistica generale, comunque applicabili, applicati o non applicati alla fattispecie del piano di urbanistica commerciale. A mio giudizio l'articolo così corretto semplifica le cose ed offre meno ragioni di contrasti e discussioni. Ritengo comunque ancora opportuna una discussione approfondita ed analitica di tutta la complessa materia relativa al coordinamento tra l'urbanistica vera e propria e quella commerciale.

L'articolo 13 dovrebbe essere così riscritto:

« La risoluzione dei conflitti fra comuni in occasione della redazione di piani è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando esso sia insorto fra comuni di regioni diverse e alla Giunta regionale in tutti gli altri casi ».

Vogliamo fare una legge quadro che duri per oggi e per domani. L'articolo 13 nell'attuale formulazione non sarà applicabile fino a quando non saranno istituite le regioni, ma in una norma transitoria abbiamo previsto che, ove manchino gli organi regionali, subentrino a decidere gli organi provinciali, cioè quelli che hanno oggi ancora autorità per il proprio territorio.

Per quanto riguarda gli articoli 14 e 15, devo premettere alla lettura della modifica relativa che l'argomento è del tutto aperto e che anzi lo dovremo esaminare a fondo per far si che le Commissioni rappresentino il più ampio ventaglio di interessi, e non soltanto quelli settoriali dell'una o dell'altra categoria. Anche al fine di non essere tacciati di partigianeria o di corporativismo, un principio dovrebbe da noi essere fin d'ora assunto: quello che la maggioranza dei membri della Commissione non appartenga ad un unico settore operativo.

La soluzione per ora proposta prevede che, oltre i membri previsti dal testo a voi noto, faccia parte delle Commissioni anche il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed agricoltura, o un funzionario da lui delegato. Questa proposta ci viene dal Ministero, e mi è parso doveroso sottoporla all'attenzione dei commissari.

Per quanto riguarda l'articolo 16, deve essere formulato più dettagliatamente. Il testo sarà dunque il seguente:

« In caso di mancata designazione di uno o più membri della Commissione di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere alla designazione entro un termine da lui fissato non superiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza che la designazione sia stata effettuata, il presidente della Giunta regionale provvede direttamente ».

Anche in questo caso, più che di una innovazione sostanziale, si tratta di una correzione di forma utile per evitare contrasti in un prossimo futuro. Con essa si installa una valvola di sicurezza che, mi dicono, è presente in tutti i casi analoghi. Noto brevissimamente che le Commissioni di cui agli articoli 14 e 15 sono gli organismi essenziali del piano e del funzionamento della legge in tutti i suoi stadi. Infatti o le commissioni sorgono presto, operano bene e funzionano, o la legge è un fallimento. Sento quindi il dovere di sottoporre ancora alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, l'opportunità di fissare un termine perentorio per la creazione ed il fun-

zionamento delle Commissioni. Qualcosa in questo senso dobbiamo fare, anche agli effetti degli articoli 30 e 31 delle norme transitorie, che sono essenziali per la legge.

L'articolo 18 può essere integralmente sostituito dal seguente testo:

« Qualora entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto prescritto dagli articoli 10 e 12, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi, da lui concessa su richiesta del comune o dei comuni interessati, nomina un commissario per la redazione dei piani, che saranno approvati dal Consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 14 e 15 ».

L'articolo 18 recitava: « I piani comunali ed intercomunali saranno approvati entro un anno dall'applicazione della presente legge. In caso di mancata approvazione nei termini, essi saranno approvati dalla Giunta regionale sentite la commissione, ecc. ». Ritenevamo di aver con ciò dato un'indicazione di massima che avrebbe dovuto avere il suo svolgimento in campo regolamentare. Si capisce che non è piacevole né per il Ministero né per gli altri elaborare regolamenti con termini preclusivi e perentorii. Ecco che allora ci si invita a fissare dei termini, consentendo però un lasso di tempo supplementare alle Commissioni ed ai comuni per l'approvazione del piano, dopo di che sarà nominato il cosiddetto Commissario *ad acta* che presenterà la proposta di piano direttamente alla Giunta regionale. Anche in questo caso rendiamo omaggio ad una prassi ormai consacrata dalla quale non sarebbe opportuno allontanarci. Non si tratta di una questione essenziale, ma solo di passare da un anno ad un anno e sei mesi, il che potrebbe semmai indurci a restringere i termini concessi per la prima redazione del piano.

All'articolo 21 il secondo comma dovrebbe esser sostituito dal seguente testo: « Le domande presentate da coloro che siano già autorizzati all'esercizio del commercio, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti, debbono essere accolte con priorità rispetto alle nuove domande ». È una correzione formale e non di molta importanza. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che dovrebbe essere, forse, fissato un termine di preferenza, perché non mi pare che si debba fare una riserva perpetua a favore di questi esercenti, bloccando le altre iniziative.

Articolo 23. Ho già palesato la difficoltà che abbiamo incontrato in sede di Comitato ristretto a definire la migliore soluzione circa il ricorso contro i provvedimenti del Sindaco. Nel nostro testo originale avevamo lasciato due formulazioni alternative. I competenti in questa materia ritengono che la soluzione migliore sia che i ricorsi contro le decisioni del sindaco siano deferiti alla Giunta provinciale amministrativa, dando in pratica ragione alla seconda alternativa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Scusi, onorevole Helfer, io credo che nell'articolo 23 si debba far riferimento al comitato per il controllo sulla provincia previsto dall'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. nonostante le difficoltà che si riscontrano per la costituzione di tali comitati. Salvo, ovviamente, il riferimento alla Giunta provinciale amministrativa nelle norme transitorie.

HELFER, *Relatore*. Il pericolo è che noi non riusciamo a precisare con esattezza queste cose nell'articolo della norma transitoria, che dovrebbe essere riassuntivo. Tra le norme transitorie c'è già un articolo il quale precisa che nell'assenza di organi regionali rimangono efficienti gli organi attuali. Però domani potrebbe esserci l'organo regionale in senso generico e non in senso specifico; e tenuto conto che la competenza in materia di commercio passerà alle regioni, la questione resta dubbia. Dove non c'è competenza legislativa, non c'è neanche competenza amministrativa, e quì si tratta di ricorsi in sede amministrativa. Comunque, è anche questo un argomento da approfondire ancora.

All'articolo 24, che disciplina gli spacci, si deve aggiungere la distribuzione con apparecchi automatici: « La distribuzione di merci ai dipendenti da enti o imprese pubbliche o private è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico da parte di cooperative di consumo istituite fra gli stessi dipendenti, o a mezzo di apparecchi automatici per la distribuzione di merci ». Certo, mettiamo sullo stesso piano gli apparecchi automatici e la distribuzione tradizionale normale: si può o non si può accettare; ma bisogna vedere entro quali limiti si svilupperà questo sistema.

ALESI. All'articolo 24 è preferibile parlare di cooperative di consumo o di spacci?

HELFER, *Relatore*. Si parla di spacci, che però sono legati all'esistenza delle cooperative di consumo. Infine all'articolo 26 si propone di aggiungere il seguente n. 7: « Alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali ».

All'articolo 27 bisogna togliere dal primo comma la frase: « e le disposizioni che saranno espressamente indicate nel regolamento ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Evidentemente non si poteva mettere sullo stesso piano la legge ed il regolamento.

HELFER, *Relatore*. Inoltre, sempre nell'articolo 27 il riferimento agli articoli 15, 16 e 20 va corretto in 19, 20 e 24. Nel secondo comma, sempre dell'articolo 27, invece di « il sindaco può ordinare » è preferibile dire « il sindaco ordina ».

All'articolo 28 deve essere aggiunto il seguente comma: « Il regolamento potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000 ».

L'articolo 31 è molto importante. Dopo le ultime meditazioni viene proposto che rimanga così com'è, con la sola esclusione del limite di un anno. I ricorsi pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono decisi secondo le norme vigenti all'atto dell'emanazione del provvedimento impugnato sentite le Commissioni di cui agli articoli 14 e 15. Le Commissioni predette dovranno entro 20 giorni dalla richiesta, formulare il parere al quale il Ministero potrà aderire o meno. Mi auguro che, trattandosi della rappresentanza di tutti gli interessi, il Ministero non voglia, pur avendone il diritto, allontanarsi dalle indicazioni delle Commissioni.

Secondo quanto preannunciato, l'articolo 32 dovrebbe essere integrato nel seguente modo:

« Fino a quando non siano funzionanti gli organi regionali per le regioni a statuto ordinario, i compiti attribuiti dalla presente legge al presidente della Giunta regionale e alla Giunta stessa saranno esercitati dal prefetto, nell'ambito della propria competenza territoriale, e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in caso di conflitti fra comuni situati in province diverse ».

Passando all'articolo 33, nella dettatura mi era sfuggita la contraddizione in cui eravamo caduti prevedendo la abrogazione anche della legge n. 59 e successive integrazioni, legge da noi approvata a vantaggio dei lavoratori agricoli. Quindi il richiamo alla legge suddetta deve essere soppresso, come deve essere soppresso il richiamo al regolamento di esecuzione del decreto n. 2174 del 1926. Deve altresì essere soppresso l'ultimo comma, trasfuso con diversa dizione nel n. 7 dell'articolo 26.

Concludo ribadendo che non ritengo affatto che questo testo sia perfetto, né definitivo; anzi, siamo qui proprio per considerarlo assieme punto per punto in una dialettica costruttiva al fine di arrivare ad una conclusione che, per quanto soddisfacente possa essere, certo non accontenterà tutti. Abbiamo però il merito di aprire una strada sulla quale ci incamminiamo per primi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Helfer per la sua relazione integrativa che viene ad arricchire di nuovi elementi la discussione generale in corso. Dò la parola all'onorevole Scianatico che già nella precedente seduta aveva iniziato il suo intervento.

SCIANATICO. Dopo aver preso conoscenza delle modifiche al testo unificato illustrate dal relatore desidero ripetere il mio ringraziamento all'onorevole Helfer che ha ancora dato prova della sua grande capacità e serietà. Ritengo di poter esprimere tale ringraziamento anche a nome di tutti gli esercenti e commercianti con i quali ho avuto modo di parlare, estendendolo ai componenti del Comitato ristretto ed al Sottosegretario Lattanzio, grazie alla cui sollecitudine potremo nel più breve tempo possibile portare a termine questo lavoro tanto gravoso ma anche tanto necessario.

Non è difficile rendersi conto della situazione se si prendono in considerazione i dati ISTAT aggiornati al 30 giugno 1969, dai quali risulta che i punti di vendita al minuto sono in Italia per gli alimentari 531.900, e per i non alimentari 569.130, per un totale di 1.107.030 punti di vendita fissi; se a questi aggiungiamo le 312 mila licenze per il commercio ambulante, si arriva a quasi un milione e mezzo di licenze. Ora, ciò potrebbe anche essere per noi motivo di compiacimento, se ai dati suddetti non si aggiungessero quelli forniti da un'inchiesta svolta recentemente tra 12 mila esercizi commerciali, e rivelatici dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio. Dall'inchiesta (elaborata per ora solo a livello delle regioni settentrionali) ri-

sulta che il 45 per cento dei negozi ha una superficie di vendita inferiore ai 25 metri quadrati e che soltanto i due terzi dei punti di vendita sono superiori ai 35 metri quadrati. Quindi il grande numero di licenze rilasciate contrasta in modo evidente con l'esiguità delle superfici di vendita. È inutile aggiungere che dobbiamo considerare con molta attenzione questo problema anche perché questa è una delle poche volte che un problema di tal genere non riguarda solo il Mezzogiorno ma riveste carattere nazionale. Infatti gli stessi dati ci confermano che al nord le licenze di commercio fisso al minuto sono il 47 per cento, e il 38 per cento quelle del commercio ambulante; nel centro rispettivamente il 22 ed il 26 per cento, e al sud rispettivamente il 31 e il 36 per cento.

ALESI. È però anche una questione di reddito: quanto più reddito c'è, tanto più numerosi sono i negozi.

SCIANATICO. D'accordo; si deve anche considerare che nel Mezzogiorno abbiamo avuto un assorbimento di lavoratori corrispondente al 50 per cento di quelli impiegati, anche se a reddito più basso.

I lavoratori addetti al settore della distribuzione sono 2.629.000, di cui 935.000 donne, pari al 36 per cento: anche qui si vede il contributo sostanziale che il settore distributivo dà al problema occupazionale. Il reddito di questo settore ammonta a 4400 miliardi, che rappresentano il 12 per cento dei 38.000 miliardi che costituiscono il reddito nazionale. Queste cifre credo siano più che sufficienti per indurci a continuare nel nostro sforzo di portare avanti in sede legislativa la riforma nel più breve tempo possibile, almeno per quel che ci compete. Naturalmente, tutto questo non prima di aver ben ponderato il problema, in modo da non aggiungere una legge ad altre leggi di dubbia efficacia, ma da approvare un provvedimento che si inquadri in una visione nuova, veramente aggiornata e dinamica, capace di risolvere il problema definitivamente.

A questa esigenza, a questa concezione risponde in pieno il testo unificato preparato dal Comitato ristretto, anche se alcune parti vanno probabilmente riviste con il contributo di tutti, per dargli un volto definitivo e completo. Esso è, secondo me, il primo atto di una nuova legislazione che per la sua vastità e complessità non può esaurirsi in un solo provvedimento. In questa prospettiva e prendendo atto di ciò che ha aggiunto stamane l'onorevole Helfer alla sua relazione, il progetto si presenta come veramente completo, specialmente per il fatto che ha aggiunto alla grande distribuzione ed al commercio tradizionale anche il commercio ambulante, ed ha opportunamente inserito i nuovi criteri dell'urbanistica commerciale nella vasta problematica dell'urbanistica generale. Si tratta quindi di un documento decisamente innovatore che innalza la distribuzione nel nostro paese al livello più avanzato e moderno dell'Europa occidentale e che si ispira fra l'altro ai princìpi fondamentali enunciati nel capitolo XX del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 che può riassumersi nei seguenti punti: 1) impedire l'ulteriore « polverizzazione » dell'apparato distributivo; 2) eliminare gli ostacoli posti dall'attuale disciplina amministrativa alla evoluzione del settore commerciale, ispirandosi ai princìpi della Carta costituzionale; 3) assecondare la tendenza all'allargamento merceologico ed alla adozione di tecniche che favoriscano il miglioramento dei servizi, promuovendo, anche in tal modo, l'accrescimento delle dimensioni delle imprese minori.

Mi riprometto di presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a formulare il regolamento di esecuzione in modo tale che esso risulti realmente una efficace integrazione della legge.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno che sia dato mandato al relatore di fondere le modifiche che ci ha oggi illustrato nel testo unificato. Se non ci sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

In relazione ai lavori dell'Aula, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO